

Linee guida per la presentazione della domanda di incentivo tramite il sistema



Contributo per acquisto, costruzione e recupero della prima casa di abitazione.

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, articolo 18 e D.P.Reg. 144/2016.



Sommario

Premessa.....	3
Caratteristiche generali.....	3
Accesso al sistema IOL.....	4
Compilazione della domanda di contributo.....	5
Inserimento di una nuova istanza.....	5
Cosa serve per compilare la domanda.....	5
Le pagine da compilare.....	6
Premessa.....	6
Informativa – Anagrafica I° richiedente - recapito.....	6
Nucleo familiare I° richiedente.....	6
Dichiarazioni I° richiedente.....	8
Contitolarità.....	11
Iniziativa.....	11
Ulteriori dichiarazioni.....	12
Contributo.....	13
Eventuali rinunce.....	14
Conferma.....	14
Controlla.....	15
Convalida e trasmetti.....	15
Rettifiche.....	16
Assistenza tecnica.....	16
Allegato 1.....	17

Premessa


Il presente manuale contiene:

- **istruzioni tecniche** per operare sul sistema informatico Istanze OnLine per la presentazione delle domande di contributo a valere sull'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, e sul relativo Regolamento (D.P.Reg. 144/2016) per la concessione del contributo regionale di edilizia agevolata.
- **linee guida** per la redazione della domanda.

Caratteristiche generali

Il sistema **Istanze OnLine (IOL)** è l'area accessibile agli utenti che consente di gestire il processo di compilazione e presentazione telematica delle domande.

Il compilatore della domanda accede al sistema attraverso la propria identificazione in qualità di persona fisica, basata sull'identità digitale associata al codice **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quali la **CIE** (Carta d'identità elettronica) o la **CNS/CRS** (Carta Nazionale e Regionale dei Servizi, compresa la maggior parte delle card e business key incorporanti firme digitali con certificato di identità del soggetto).



Dalla home page il compilatore può entrare:

- nella sezione **Nuova Istanza** per iniziare la compilazione di una nuova domanda;
- nella sezione **Istanze in compilazione** per continuare la compilazione di una domanda già iniziata;
- nella sezione **Istanze trasmesse** per vedere le istanze trasmesse.

Tale modalità di accesso, con **autenticazione forte** ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base della propria identità digitale, consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il sistema IOL è utilizzabile 24 ore su 24

Accesso al sistema IOL


È possibile accedere al sistema **Istanze On Line**:

1. dalla pagina del sito della Regione (<https://www.regione.fvg.it>) dedicata alla linea contributiva. La pagina dedicata al contributo per la prima casa di abitazione è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA8/>

2. dal sito di IOL:

<https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/> effettuando il login e scegliendo poi l'ambito (Fondi Regionali) e il procedimento (Edilizia agevolata LR1/2016 art. 18)



Accedi ai servizi FVG

- SPID
- CIE
- CNS / CRS
- Utenti esteri
- Accesso anonimo
- Operatori PA

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il sistema promosso da Agid – Agenzia per l'Italia Digitale che consente di ottenere la chiave di accesso unica ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

  **AgID** Agenzia per l'Italia Digitale

[Entra con SPID](#)

[Maggiori informazioni su SPID](#)

[Non hai SPID?](#)

[Serve aiuto?](#)



ATTENZIONE NON È POSSIBILE DELEGARE LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

L'accesso deve essere effettuato da colui che intende presentare l'istanza (richiedente). Non è possibile delegare la compilazione dell'istanza a un soggetto diverso. **Il richiedente, pertanto, per presentare l'istanza, DEVE essere in possesso di un'IDENTITÀ DIGITALE.**

Compilazione della domanda di contributo


Inserimento di una Nuova Istanza

Nel caso si acceda dal sito di IOL, una volta effettuato il login, bisogna scegliere l'ambito e il procedimento per il quale si vuole presentare la domanda di contributo. Per presentare la domanda di contributo di edilizia agevolata selezionare:

AMBITO: **Fondi Regionali**

PROCEDIMENTO: **Edilizia agevolata LR1/2016 art. 18**


⇒ Nel caso si acceda a IOL dalla pagina dedicata agli incentivi prima casa del sito della Regione, la denominazione della linea contributiva risulta già selezionata.





Per iniziare la compilazione della domanda cliccare sul corrispondente tasto “Nuova Istanza”

⇒ **NUMERO ISTANZA:**

quando viene cliccata l'icona “nuova istanza” il sistema attribuisce subito all'istanza un **NUMERO IDENTIFICATIVO UNIVOCO** (che deve essere poi richiamato per ogni comunicazione relativa all'istanza).



Per iniziare la compilazione cliccare sull'icona “Compila DATI” 

È necessario compilare almeno tutti i campi obbligatori, identificati con il simbolo “*”, di ciascuna videata, prima di passare a quella successiva. La compilazione può essere interrotta e ripresa in momenti successivi. Informazioni sulla videata e sui singoli campi possono essere visualizzate cliccando sulle icone “i” 

Al termine della compilazione di tutte le pagine web la domanda verrà generata dal sistema.

Cosa serve per compilare la domanda.


Per la compilazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dei seguenti dati e documenti:

- i propri dati anagrafici, un recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo di posta elettronica valido;
- estremi della marca da bollo o del modello F24 utilizzato per il pagamento dell'imposta;
- i dati catastali (foglio, mappale, eventuale subalterno) dell'immobile oggetto del contributo;
- attestazione ISEE (o DSU- Dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità alla data di presentazione della domanda di tutti i richiedenti il contributo.



In caso di domanda presentata in forma associata, quando due saranno i proprietari dell'alloggio per cui si chiede il contributo, il richiedente che accede a IOL (“primo richiedente”) compilerà i campi e trasmetterà la domanda anche in nome e per conto dell'altra persona (“secondo richiedente”). Se il secondo richiedente è persona maggiorenne questi dovrà rilasciare apposita delega al primo richiedente (modulo rinvenibile sulla pagina web della Regione dedicata al canale contributivo), se il secondo richiedente è persona minorenni il primo richiedente dovrà essere in possesso del provvedimento di espressa disposizione del Giudice.


Le Pagine da compilare

Premessa:



Le pagine da compilare sono indicate nel riquadro sempre visibile a sinistra. Ogni pagina è composta da **sezioni**.

La compilazione è **conseguenziale**: non è possibile compilare la pagina successiva senza aver prima completato la pagina precedente. Per completare la compilazione della pagina dopo aver inserito i dati richiesti nelle singole sezioni cliccare su “Salva” o “Salva e Continua”  

Una volta conclusa la compilazione della pagina la stessa viene contrassegnata dalla spunta verde .

Anche dopo la “conferma” (pag.1.12 e fino alla “convalida finale”), è sempre possibile modificare i dati inseriti accedendo alla pagina di interesse dal menu a sinistra. Per memorizzare le modifiche cliccare su “Salva”.

Informativa – Anagrafica 1° richiedente - Recapito

La domanda inizia con una pagina riepilogativa delle principali informazioni sul contribuuto, la forma della domanda e i documenti necessari per la presentazione della medesima. Al termine della lettura dell’“informativa”, per proseguire nella compilazione, è necessario mettere la spunta di presa visione. **Si raccomanda l’attenta lettura di questa informativa.** (Allegato 1 in calce al presente documento).

Nelle sezioni successive “Anagrafica 1° richiedente” e “Recapito” inserire i dati di chi sta compilando la domanda e il recapito ove si vuole ricevere le comunicazioni successive da parte dell’Ente che si occuperà dell’istruttoria. È possibile indicare un **domicilio** ove ricevere le comunicazioni a mezzo raccomandata o un **domicilio digitale** ove ricevere le comunicazioni a mezzo PEC.

Completare la pagina “Recapito” inserendo obbligatoriamente un indirizzo mail e un numero di telefono cellulare.

Nucleo familiare 1° richiedente

Il soggetto che accede al sistema IOL è identificato con il **primo richiedente** della domanda di contribuuto. Per semplicità, nelle presenti linee guida, **il primo richiedente è definito “compilatore”** della domanda. Il compilatore presenta la domanda da solo o, nei casi previsti dall’articolo 9 commi 6 e 7 del Regolamento, in forma associata insieme al secondo richiedente. In caso di domanda presentata in forma associata il compilatore presenterà la domanda in nome e per conto anche del secondo richiedente.

Il compilatore deve indicare i componenti del proprio **nucleo familiare come esistente alla data di presentazione della domanda (composizione che deve coincidere con la composizione del nucleo familiare che ha prodotto l’attestazione ISEE)**. Selezionare se il nucleo è composto da altri soggetti oltre al compilatore e, in caso di risposta affermativa, inserire gli altri componenti del nucleo, cliccando sul tasto “Aggiungi”. Per ogni componente si aprirà una sezione “Aggiungi”.

Sezione “Aggiungi”:

Per ogni componente devono essere indicati:

- i dati anagrafici
- il rapporto con il primo richiedente/compilatore
- **Uscita dal nucleo (SI/NO)**: selezionare “SI” nel caso in cui il componente esce, assieme al richiedente il contribuuto, dall’attuale nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo e diverso nella composizione che avrà residenza nell’alloggio oggetto della domanda di contribuuto. Nel caso in cui tutti i componenti dell’attuale nucleo familiare prenderanno residenza nell’alloggio oggetto della domanda di contribuuto, selezionare “NO”.

Sezione “Uscita dal nucleo” (SI/NO):

Il compilatore deve indicare se anche lui stesso intende uscire dal nucleo iniziale per costituirne uno nuovo e diverso nella composizione con residenza nell’alloggio oggetto di domanda.

Esempi pratici per la compilazione:

Esempio 1:



DESCRIZIONE ESEMPIO 1:

Al momento della domanda, il nucleo del primo richiedente è composto da lui e dai suoi genitori, mentre il nucleo del secondo richiedente è composto da lui e dai suoi 2 figli. I due richiedenti intendono acquistare un alloggio, ove trasferiranno la residenza anche i genitori del primo richiedente e i figli del secondo richiedente.


Nella pagina "Nucleo familiare I° richiedente" sezione "Ulteriori componenti famiglia", mediante il pulsante AGGIUNGI, si devono inserire le schede relative ai genitori del primo richiedente. In tali schede, alla domanda se i soggetti escono con il primo richiedente dall'attuale nucleo, si dovrà selezionare "NO", poiché tutti i componenti del nucleo al momento della domanda si trasferiranno nel nuovo alloggio.

In fondo alla pagina, alla sezione "Uscita dal nucleo" riferita al "1° richiedente" dovrà essere selezionato il "NO" in quanto il 1° richiedente non esce dal suo nucleo familiare.

Nella pagina "Nucleo familiare II° richiedente", alla domanda "il 2° richiedente, alla data di presentazione della domanda, fa parte dello stesso nucleo familiare del 1° richiedente" rispondere "NO". Nella sezione "Ulteriori componenti famiglia", aggiungere i 2 figli del secondo richiedente analogamente a quanto fatto per il primo richiedente. Alle domande se i singoli componenti del nucleo familiare del 2° richiedente escono dall'attuale nucleo, si dovrà selezionare "NO", poiché tutti i componenti del nucleo si trasferiranno anch'essi nel nuovo alloggio.

In fondo alla pagina, alla sezione "Uscita dal nucleo" riferita al "2° richiedente" dovrà essere selezionato il "NO" in quanto il 2° richiedente non esce dal suo nucleo familiare.

Esempio 2:



DESCRIZIONE ESEMPIO 2:

Al momento della domanda, il nucleo del primo richiedente è composto da lui e i suoi genitori, mentre il nucleo del secondo richiedente è composto da lui e i suoi 2 figli. I richiedenti intendono acquistare un alloggio, ove trasferiranno la residenza insieme alla madre del primo richiedente e un solo figlio del secondo richiedente.

Nella pagina "Nucleo familiare I° richiedente" sezione "Ulteriori componenti famiglia", mediante il pulsante AGGIUNGI, si devono inserire le schede relative ai genitori del primo richiedente. In tali schede, alla domanda se i singoli componenti, escono con il primo richiedente dall'attuale nucleo si dovrà selezionare "NO" per il padre e "SI" per la madre.

In fondo alla pagina, alla sezione "Uscita dal nucleo" riferita al "1° richiedente" dovrà essere selezionato il "SI" in quanto il 1° richiedente esce dal suo nucleo familiare.

Nella pagina "Nucleo familiare II° richiedente", alla domanda "il 2° richiedente, alla data di presentazione della domanda, fa parte dello stesso nucleo familiare del 1° richiedente" rispondere "NO". Nella sezione "Ulteriori componenti famiglia", aggiungere i 2 figli del secondo richiedente. Alla domanda se i soggetti escono dall'attuale nucleo, si dovrà selezionare "SI" per il figlio che trasferirà la residenza con il secondo richiedente e "NO" per il figlio che manterrà la residenza nell'alloggio iniziale.

In fondo alla pagina, alla sezione "Uscita dal nucleo" riferita al "2° richiedente" dovrà essere selezionato il "SI" in quanto il 2° richiedente esce dal suo nucleo familiare.

Dichiarazioni 1° richiedente

In questa pagina il compilatore effettua delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative a fatti, circostanze e qualità concernenti sé stesso e i componenti del proprio nucleo familiare.

Sezione “Residenza in regione”.

Il compilatore deve indicare se è anagraficamente residente nel territorio regionale.

Il Regolamento [articolo 9, comma 2 lettera a) del Regolamento] prevede che il richiedente debba essere **residente al momento della presentazione** della domanda **da almeno 5 anni negli 8 antecedenti**.

Nel caso di domanda in forma associata (due richiedenti) è sufficiente che **uno solo dei richiedenti** possieda il requisito della residenza.

ESEMPIO:

Domanda presentata il 24/05/2024. Il richiedente alla data del 24/05/2024 deve risultare residente nel territorio regionale a tale data e da almeno 5 anni (anche non consecutivi) negli 8 precedenti (25/05/2016 – 24/05/2024).

Sezione “Cittadinanza”

Articolo 9, comma 1, del Regolamento

I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Per presentare la domanda di contributo il richiedente **deve appartenere a una delle suddette categorie** di cui all'articolo 9 comma 1 del Regolamento. Il compilatore deve selezionare la categoria di appartenenza dal menu a tendina.

Se il compilatore non rientra in nessuna delle categorie disponibili non può presentare la domanda di contributo.

Nel caso di domanda presentata in forma associata (due richiedenti) il requisito **deve essere posseduto da entrambi i richiedenti**.

Sezione “ISEE nucleo familiare”:

Per compilare la presente sezione, il compilatore deve essere in possesso di **attestazione ISEE** o **DSU** rilasciate nello stesso **anno** in cui è **presentata domanda**, e relative al **proprio nucleo familiare esistente alla data di presentazione domanda**. Il valore ISEE **non deve essere superiore a 30.000 euro**.

Il compilatore deve inserire il valore dell'**indicatore ISEE** e la data dell'attestato o, nel caso in cui l'attestazione non sia stata ancora rilasciata, la data di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata all'Inps per ottenere l'attestazione stessa.

Nel caso di uscita dal nucleo esistente alla data di presentazione della domanda, il compilatore deve riportare il valore ISEE risultante dall'attestazione (o DSU) **senza operare la riduzione della percentuale** e indicare poi nell'apposita casella di spunta di avere diritto alla riduzione dell'indicatore ISEE.

ESEMPIO:

Il nucleo familiare del richiedente è composto da lui e dai suoi genitori. Il richiedente presenta la domanda da solo il 01/02/2024, perché intende uscire dal nucleo. L'attestazione ISEE deve essere rilasciata (o la DSU presentata) nel periodo compreso tra il 01/01/2024 ed il 01/02/2024 e deve essere riferita ai 3 componenti del nucleo familiare (richiedente e genitori). Nella domanda devono essere riportati il valore ISEE indicato nell'attestazione e la data di rilascio dell'attestazione (o di presentazione della DSU) e dichiarato di avere diritto alla riduzione in relazione all'uscita dal nucleo familiare.

Sezione "ISE reddituale":

Il compilatore deve dichiarare se le **proprie componenti reddituali non figurative** che hanno contribuito alla determinazione dell'indicatore ISE (Riquadri FC4 e FC8 della DSU presentata per ottenere l'attestazione ISEE) sono di importo **non inferiore a 5.000 euro**.

In caso di domanda in forma associata (due richiedenti), è sufficiente che **un solo richiedente soddisfi il requisito**.

ESEMPIO 1: Un solo richiedente

Indicatore ISE nucleo iniziale= 29.000.

Redditi da trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (Quadro FC4 della DSU) del **RICHIEDENTE**= 0

Redditi Trattamenti e spese (Quadro FC8 della DSU) del **RICHIEDENTE**= 7.000 euro

$7.000 + 0 \geq 5000$ euro \Rightarrow selezionare **"SI"** (il richiedente ha concorso alla determinazione dell'indicatore ISE con proprie componenti reddituali non figurative per un importo pari almeno a 5.000)

ESEMPIO 2: Due richiedenti appartenenti a due diversi nuclei familiari:

Indicatore ISE nucleo iniziale 1° richiedente= 29.000.

Redditi da trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (Quadro FC4 della DSU) del **PRIMO RICHIEDENTE**= 0

Redditi Trattamenti e spese (Quadro FC8 della DSU) del **PRIMO RICHIEDENTE**= 3.000 euro

Indicatore ISE nucleo iniziale 2° richiedente = 29.500.

Redditi da trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (Quadro FC4 della DSU) del **SECONDO RICHIEDENTE**= 0

Redditi Trattamenti e spese (Quadro FC8 della DSU) del **SECONDO RICHIEDENTE**= 0 euro

$3.000 + 0 < 5000$ euro \Rightarrow **NESSUNO DEI DUE RICHIEDENTI** ha concorso alla determinazione dell'indicatore ISE con proprie componenti reddituali non figurative per un importo pari almeno a 5.000. **I DUE RICHIEDENTI NON POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO.**

Sezione "Non possesso di altri alloggi del Nucleo Familiare"

Articolo 9 del Regolamento

Comma 2 lett. c)

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- c) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari da almeno due anni di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
1. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda,
 2. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 3. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 4. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 5. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Comma 4

I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 2. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo solo ai soggetti che escono dal nucleo, (omissis).

Il **compilatore e anche tutti i componenti** del suo nucleo familiare che trasferiranno con lui la residenza nell'alloggio oggetto della domanda **non** devono possedere altri alloggi da almeno **due anni**, fatte salve le espresse eccezioni sopra indicate.

Nel menu a tendina deve essere specificato per quali soggetti deve essere dichiarata la non possidenza di altri alloggi:

- **tutti gli altri componenti del suo nucleo familiare**, nel caso in cui tutti si spostino nel nuovo nucleo
- **tutti gli altri componenti che formeranno con lui il nuovo nucleo** nel caso in cui solo alcuni componenti si spostino nel nuovo nucleo
- **nessun altro soggetto** nel caso in cui il richiedente sia l'unico componente del proprio nucleo familiare o sia l'unico soggetto a uscire dal medesimo nucleo.

Non possesso di altri alloggi del Nucleo Familiare

IO RICHIEDENTE ED ANCHE *

nessun altro soggetto, in quanto sono unico componente del mio nucleo familiare o sono l'unico soggetto che esce dallo stesso

(Selezionare la voce di interesse tra quelle previste.)

ATTENZIONE: il requisito "DA ALMENO DUE ANNI non sono/siamo proprietario/i o nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di altri alloggi" deve sussistere oltre che nei confronti del richiedente anche nei confronti di tutti i componenti del suo nucleo familiare. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituire un nuovo, il requisito "DA ALMENO DUE ANNI non sono/siamo proprietario/i o nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di altri alloggi" è richiesto in capo solo ai soggetti che escono dal nucleo.

ESEMPIO:

Il nucleo del richiedente a data domanda è composto da lui, i suoi genitori e suo figlio. Soltanto il richiedente e suo figlio trasferiranno la residenza nell'alloggio oggetto di domanda. Il richiedente e suo figlio non sono stati proprietari, usufruttuari o nudi proprietari di alloggi, da almeno due anni, mentre i genitori sono proprietari della casa ove risiedono. Il requisito è soddisfatto poiché il richiedente e i componenti che faranno parte del nuovo nucleo (il figlio) non sono stati proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altro alloggio nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

Il compilatore dichiara l'impossibilità di altri alloggi del nuovo nucleo familiare ed eventualmente il possesso di alloggi qualora rientranti nelle **eccezioni previste**, che vanno tutte indicate nelle apposite schede mediante il pulsante "AGGIUNGI".

DA ALMENO DUE ANNI non sono/siamo proprietario/i o nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di altri alloggi neppure per quota, all'interno del territorio nazionale o all'estero *

SÌ

SÌ, CON ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI PROPRIETÀ, NUDE PROPRIETÀ O USUFRUTTI DI SEGUITO INDICATI

Eventuali proprietà o nude proprietà o usufrutti

(Specificare la tipologia di **TUTTE** le ulteriori proprietà, nude proprietà o usufrutti di cui si è o si è stati titolari negli **ULTIMI DUE ANNI** mediante il pulsante AGGIUNGI)

ATTENZIONE: nel caso in cui per lo stesso alloggio nel corso degli ultimi due anni si siano verificate più condizioni tra quelle elencate è necessario compilare una riga per ognuna di queste.

Nessun elemento inserito

Nel caso in cui a un alloggio siano riconducibili più tipi di eccezione tra quelli previsti, per ciascun tipo di eccezione deve essere aggiunta una scheda. Il periodo di impossibilità di due anni previsto dal regolamento viene infatti raggiunto anche cumulando più eccezioni riferite al medesimo alloggio. In tal caso i periodi cumulati devono susseguirsi senza soluzione di continuità.

ESEMPIO 1:

Il richiedente presenta domanda il 01/02/2024 ed è proprietario di un immobile dichiarato inagibile il 10/01/2023. Il requisito non è rispettato, poiché la domanda è stata presentata **a meno di due anni** dalla dichiarazione di inagibilità. La domanda di contributo, di conseguenza, non potrà essere accolta.

ESEMPIO 2:

Il nucleo del richiedente alla data di presentazione della domanda è composto dal solo richiedente, il quale presenta domanda il 01/02/2024 ed è proprietario di alloggio dato, dapprima, in comodato dal 11/12/2021 al 09/01/2023 e, dal giorno successivo fino alla data di presentazione domanda in usufrutto al figlio (parente di primo grado). Il requisito è soddisfatto poiché **cumulando le due ipotesi** di esclusione, l'impossibilità dell'alloggio si protrae senza soluzione di continuità **per i due anni** precedenti alla presentazione della

Nel caso di domanda in forma associata (due richiedenti), il requisito dell'impossibilità di altri alloggi dovrà essere rispettato alla data di presentazione della domanda anche dal **secondo richiedente** e dai componenti del **suo nucleo familiare** che faranno poi parte del nuovo nucleo. Le dichiarazioni relative al secondo richiedente e agli altri componenti del suo nucleo sono rilasciate dal primo richiedente in altra apposita pagina "Dichiarazioni per il II° richiedente".

Articolo 9 del Regolamento

Comma 6

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:

- a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
- b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;
- c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto

Comma 7

La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenni, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

La domanda può essere presentata congiuntamente a un **secondo** richiedente (**DOMANDA IN FORMA ASSOCIATA**) **soltanto** nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 commi 6 e 7 del Regolamento:

- con altro **maggiorenne** con cui intercorra una delle relazioni previste (comma 6)
- con un **minorenne**, se sussiste un provvedimento del giudice che disponga che l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, perché nell'interesse del minore (comma 7).

Nel caso di domanda **in forma associata** è inoltre necessario che:

- 1) **entrambi i richiedenti** sostengano la spesa per la realizzazione dell'iniziativa;
- 2) **requisiti soggettivi**: alcuni requisiti soggettivi devono essere rispettati da **entrambi i richiedenti** (cittadinanza, non aver già beneficiato di altri contributi, non esser stati condannati per invasione terreni o edifici) altri requisiti devono essere soddisfatti anche dai **componenti i nuclei familiari di entrambi i richiedenti** (risultanti dall'attestazione ISEE) qualora tutti si trasferiscano poi nell'alloggio o dai componenti che costituiranno il **nuovo nucleo** (impossidenza altri alloggi); altri requisiti, infine, devono essere soddisfatti da **almeno uno solo dei richiedenti** (residenza in regione/ISE reddituale). Sul punto si rinvia all'articolo 9, commi da 1 a 5, del Regolamento;
- 3) **entrambi i richiedenti** siano unici proprietari dell'alloggio oggetto della domanda al termine dell'iniziativa;
- 4) **entrambi i richiedenti** trasferiscano la residenza nell'alloggio oggetto della domanda nei termini previsti.

La domanda è presentata dal primo richiedente/compilatore che agisce in nome e per conto anche del secondo richiedente in base ad apposita **delega**, ovvero nell'ipotesi di domanda in contitolarità con un minorenni in base a un **provvedimento del giudice**. Il compilatore deve dichiarare **di essere in possesso della delega** del secondo richiedente ovvero **gli estremi identificativi del provvedimento giudiziale** (autorità che ha emesso il provvedimento e data di emissione). Il modello di delega è pubblicato sulla pagina web dedicata del sito regionale.

Le dichiarazioni sui fatti, condizioni e qualità concernenti il secondo richiedente e il suo nucleo familiare previste dal Regolamento sono rilasciate dal primo richiedente/compilatore mediante la compilazione di apposite pagine analoghe a quelle già compilate per sé stesso e il suo nucleo familiare. Tali pagine ("Anagrafica II° richiedente"; "Nucleo familiare II° richiedente" e "Dichiarazioni per il secondo richiedente") si apriranno soltanto se nella pagina "Contitolarità", il compilatore dichiara di presentare la domanda in forma associata in contitolarità con un secondo richiedente. Per la compilazione di queste pagine si rinvia a quanto già illustrato per il primo richiedente.

Il compilatore deve selezionare il tipo di iniziativa per la quale si intende presentare domanda di contributo.



ATTENZIONE ALLA SCELTA!

domanda di contributo è valida per la sola iniziativa per la quale è stata presentata e che **dopo la presentazione non è possibile modificare l'iniziativa.**

Pertanto, nel caso in cui non sussistano i requisiti per l'iniziativa indicata in domanda non è possibile chiedere di modificare l'iniziativa e la domanda sarà archiviata, anche se sussistono i requisiti per una diversa iniziativa. È però sempre possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora non si sia ancora acquistato (per iniziative che prevedono l'acquisto) ovvero non siano stati iniziati i lavori edilizi (per iniziative di recupero e nuova costruzione) indicando la rinuncia alla precedente nell'apposita pagina "Eventuali rinunce".

Iniziativa
TIPO *
Recupero (MAX 150 mq)

SUPERFICIE

Per ciascuna iniziativa il Sistema indica tra parentesi la “**Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte**” massima che l'alloggio (classificato categoria catastale “A”) può avere. Nel caso la superficie superi il limite indicato per il tipo di iniziativa, la domanda sarà **archiviata**. Nei casi di iniziative che prevedono lavori di recupero o di costruzione sarà considerata la superficie risultante **a fine lavori**.

La superficie catastale è definita dall'articolo 2 comma 1 lettera c-bis) del Regolamento, a cui si rinvia.

Articolo 2 lett. c-bis) del Regolamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

c-bis) superficie catastale dell'alloggio, **misura in metri quadrati dell'unità immobiliare come presente sulla visura dell'Agenzia delle Entrate** - Catasto dei Fabbricati quale “Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte” calcolata sulla base di quanto stabilito dall'allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3 commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e dell'articolo 2 comma 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, n. 39724 (Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Ulteriori dichiarazioni

Non aver ricevuto altri benefici per la prima casa in proprietà negli ultimi 15 anni:

Il compilatore deve dichiarare che lui e l'eventuale secondo richiedente rispettano il requisito di cui all'articolo 9 comma 2 lettera e) del Regolamento.

Articolo 9 comma 2 lett. e) del Regolamento

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

e) non aver beneficiato nei quindici anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c), e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative;

Non aver riportato condanne definitive per reati di invasione negli ultimi 10 anni:

Il compilatore deve dichiarare che lui e l'eventuale secondo richiedente rispettano il requisito di cui all'articolo 9 comma 2 lettera e bis) del Regolamento.

Articolo 9 del D.P.Reg. 144/2016

Comma 2 lett. e bis)

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

e bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;

Assolvimento imposta di bollo:

Per presentare domanda di contributo il richiedente deve versare un'imposta di bollo di **16,00 euro**, da pagare mediante contrassegno telematico (marca da bollo) o modello F24 (codice tributo: 1599).

Il compilatore deve selezionare la modalità di assolvimento dell'imposta (marca da bollo o F24) e inserire i dati identificativi

della marca o del modello F24 utilizzati. Si ricorda che non è possibile utilizzare la medesima marca o il medesimo versamento più volte (per esempio, per presentare più domande di contributo, indipendentemente dall'esito delle stesse). La marca o il modello F24 utilizzati devono essere conservati per eventuali successivi controlli. Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta da parte dell'Agenzia delle Entrate di una sanzione amministrativa.



Contributo

Identificazione dell'immobile oggetto dell'iniziativa

Il compilatore deve inserire l'indirizzo e gli estremi catastali dell'alloggio oggetto dell'iniziativa o dell'area su cui si intende costruire l'alloggio.

Costo complessivo iniziativa

Il compilatore deve inserire il costo presunto dell'iniziativa che si intende realizzare. Si ricorda che nei casi di domanda per **acquisto e nuova costruzione**, il contributo non è riconosciuto se il costo dell'iniziativa è superiore a **200.000,00 euro**.

ESEMPIO 1:

il richiedente intende acquistare un immobile. Il prezzo dell'immobile che sarà indicato nel contratto di compravendita è 100.000,00 euro. Il costo complessivo dell'iniziativa è 100.000,00 euro. La domanda è ammissibile poiché l'importo è inferiore a 200.000,00 euro.

ESEMPIO 2:

il richiedente intende acquistare un immobile e eseguire dei lavori di recupero sullo stesso e quindi presenta domanda di contributo per acquisto con contestuale recupero. Il prezzo d'acquisto da contratto di compravendita sarà 210.000,00 euro, mentre i lavori di recupero si prevede ammontino a 40.000,00 euro. Il costo complessivo dell'iniziativa è 250.000,00 euro. La domanda è ammissibile poiché non è previsto un limite massimo di spesa nel caso di acquisto con contestuale recupero.

Spesa sostenuta: il contributo, inoltre, non può essere riconosciuto se la spesa, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario (o di entrambi i beneficiari per domanda presentata in forma associata), è inferiore: a **35.000,00 euro** per le iniziative di

- acquisto
- nuova costruzione
- acquisto con contestuale recupero
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
- restauro e risanamento conservativo

a **21.000,00 euro** per le iniziative di

- manutenzione straordinaria
- interventi equiparati

Non concorrono alla determinazione della spesa le spese notarili (art. 7 comma 3 del Regolamento). Sono invece ricomprese le spese tecniche e gli oneri fiscali (quali ad esempio l'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - e gli oneri corrisposti all'Ufficio del Registro).

Nel caso di iniziativa di acquisto con contestuale recupero (articolo 4 comma 1 lettera a del Regolamento) anche la spesa sostenuta per l'acquisto dell'alloggio concorre al raggiungimento dell'importo di spesa minima richiesto, se questa già lo soddisfa le eventuali spese sostenute dal/dai richiedente/i per i lavori di recupero possono essere portate in detrazione fiscale (se previste dalla normativa nazionale). Nel caso di iniziativa di acquisto di un'unità immobiliare non completata (articolo 6bis comma 1 lettera b del Regolamento) sia la spesa sostenuta per l'acquisto che quella per il completamento concorrono al raggiungimento dell'importo di spesa minima richiesto.

Maggiorazioni

Il compilatore seleziona le eventuali categorie di appartenenza che danno diritto a una maggiorazione del contributo. Le maggiorazioni **non sono tra loro cumulabili**, è quindi possibile ottenere un'unica maggiorazione del contributo.

Contributo richiesto

Il compilatore indica l'importo del contributo che intende chiedere **comprensivo dell'eventuale maggiorazione**. Si ricorda che l'importo del contributo varia in base all'iniziativa per il quale è richiesto e se l'alloggio ricade o non ricade nel territorio di un **Comune interamente montano** ai sensi dell'articolo 2 L.R. 33/2002 (art. 7 comma 2 del Regolamento). Non è possibile inserire un importo superiore a **22.000,00 euro** (massimo importo concedibile).

Eventuali rinunce

Il contributo regionale di edilizia agevolata **non è cumulabile** con altri contributi o incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica sul medesimo alloggio.

Nel caso in cui la domanda sarà ammessa a finanziamento i richiedenti dovranno rinunciare ad eventuale altra domanda di sostegno pubblico già presentata e ancora accoglibile (es. precedente domanda di edilizia agevolata o assegnazione di un alloggio ATER)

Nella presente sezione il compilatore:

- dichiara di essere consapevole che in corso di istruttoria, ai fini della concessione del contributo, dovrà rinunciare a eventuali ulteriori domande di contributo o assegnazione che possono ancora essere accolte (non archiviate o non concesse);
- dichiara se lui e/o il secondo richiedente hanno presentato altre domande di contributo o assegnazione di alloggio ATER ancora accoglibili (SI/NO);
- indica i dati identificativi delle eventuali altre domande e il soggetto a cui le ha presentate.

Conferma

Terminato l'inserimento dei dati, il compilatore deve confermare i dati inseriti.

Sull'ultima pagina, "conferma", il compilatore deve cliccare su "conferma i dati", il campo diventa "modifica" (che consente di modificare i dati inseriti nelle pagine) e il compilatore deve cliccare su "procedi".

Chiudi compilazione

Conferma i dati di questa sezione e procedi completando il percorso fino al TRASMETTI finale

CONFERMA I DATI

PAG. PRECEDENTE **PROCEDI**

Chiudi compilazione

Clicca su PROCEDI per completare il percorso fino al TRASMETTI finale

MODIFICA

Viene così aperta la pagina che indicata tutto il percorso e il compilatore deve cliccare sul "proseguì".



Controlla

Si aprirà una nuova pagina del percorso chiamata “controlla”.

Prima di aver cliccato su “conferma dati” il sistema evidenzia anche un tasto “visualizza dati”.



Il compilatore può controllare i dati inseriti ed effettuare le modifiche eventualmente necessarie.

Dopo aver cliccato su “conferma dati” comparirà sulla pagina la data e ora in cui i dati sono confermati. Tali data e ora non sono la data e ora della domanda. Fino alla convalida finale, in ogni caso, il compilatore può sempre modificare i dati della domanda.

Non è previsto alcun documento da allegare alla domanda, quindi, dopo la “conferma i dati” il compilatore deve procedere alla convalida finale e alla trasmissione della domanda.

Per procedere alla sottoscrizione e trasmissione della domanda, cliccare su “prosegui”.



ATTENZIONE ALLE DATE!

Sebbene il sistema registri data e ora di convalida dei dati, al momento della convalida dei dati la domanda non ha alcun valore giuridico poiché non è ancora firmata e presentata. Soltanto con la **trasmissione** la domanda viene presentata e quindi produce effetti giuridici.

Ne consegue di porre attenzione al fatto che:

- i requisiti che devono sussistere al momento della domanda devono sussistere alla data (ed eventualmente ora) di trasmissione della domanda;
- ogni termine o periodo che decorre dalla domanda decorre dalla data di trasmissione della domanda.

Convalida e Trasmetti

Si apre la pagina “**Convalida e trasmetti**”.

L’accesso con **autenticazione forte**, basata sull’identificazione della persona fisica mediante identità digitale (vedi pagina 3), rende possibile la sottoscrizione con la **convalida** finale della domanda. **Per sottoscrivere la domanda e inviarla** il compilatore deve cliccare su “**Convalida e trasmetti**”. Una volta convalidata e trasmessa, la domanda è presentata e i dati inseriti nelle pagine non possono più essere modificati o rettificati.

Prima di cliccare su “convalida e trasmetti” il sistema obbliga l’inserimento di un indirizzo e-mail specificando che la domanda è presentata in qualità di “richiedente”.

Dopo la trasmissione della domanda, il sistema invierà una e-mail di notifica all’indirizzo indicato nella videata.

Le domande trasmesse sono visualizzabili nella home page del sistema IOL, alla sezione “**Istanze trasmesse**”, ove, per ciascuna domanda sono riportati il numero, la data e l’ora di trasmissione dell’istanza.

N. ISTANZA	DATA TRASMISSIONE	SOGGETTO DI RIFERIMENTO	DOCUMENTO DI SINTESI	ALLEGATI	NUM
681580	08/11/2024 11:47:16	[REDACTED]	[DOCUMENT]	[ALLEGATO]	
681037	06/11/2024 14:58:47	[REDACTED]	[DOCUMENT]	[ALLEGATO]	

Rettifiche

Una volta trasmessa, la domanda è imm modificabile. Nel caso in cui si rendano necessarie delle rettifiche, dopo la trasmissione della domanda, il compilatore può:

- 1) presentare, se ancora non è stata realizzata l'iniziativa, una nuova domanda attraverso IOL, in sostituzione della precedente. Si ricorda che, nel caso in cui vengano presentate più domande, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine cronologico
- 2) inviare specifica comunicazione a BCC Financing spa a mezzo PEC (all'indirizzo **contributicasa.bccfinancing@actaliscertymail.it**) o raccomandata, indicando il numero di "istanza", i dati inseriti sbagliati e precisare i dati corretti. Qualora gli errori si riferiscano a dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 verrà successivamente comunicato dalla Banca la modalità corretta per dare effetto sostanziale alle rettifiche.

Nel caso in cui la domanda non è stata ancora trasmessa ma ho già confermato i dati inseriti, per operare rettifiche si deve andare sulla linea che identifica i passaggi del procedimento di acquisizione domanda e cliccare su "controlla"; il sistema visualizza la pagina e si deve quindi cliccare su "modifica" presente in basso della pagina. Poi cliccare su "compila" e a seguire su "visualizza dati", successivamente andare nella pagina "conferma" e cliccare su "modifica"; a seguire si può scegliere in quale pagina operare le rettifiche.

Assistenza tecnica

È possibile richiedere assistenza tecnica a Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

- Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)
- e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it

INFORMATIVA

IL CONTRIBUTO DI EDILIZIA AGEVOLATA

Gli incentivi di “edilizia agevolata” per la prima casa, a favore di privati cittadini, sono previsti dall’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016 n. 144 (DPRReg 144/2016 e sue modifiche e integrazioni), il cui testo è visionabile alla pagina web istituzionale TESTO COORD reg agev LR1 2016 - 15mar2023 (regione.fvg.it) e del quale si raccomanda completa lettura.

Gli incentivi consistono in contributi a fondo perduto a favore di privati che intendono acquistare, recuperare, costruire la “prima casa” di abitazione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO E SOGGETTI RICHIEDENTI

È possibile presentare una sola domanda e per un solo tipo di iniziativa.

La domanda presentata è valida esclusivamente per l’iniziativa in essa indicata. Ogni variazione inerente il tipo di iniziativa comporta l’archiviazione della domanda.

La domanda può essere presentata da persone maggiorenni in forma singola (un unico richiedente) o in forma associata (due richiedenti).

La domanda in forma associata è ammessa nei soli casi in cui i richiedenti siano:

- coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
- parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile;
- conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto (per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alle dichiarazioni anagrafiche).

Può altresì essere presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l’iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

Ad intervenuta realizzazione dell’iniziativa i titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari (o usufruttuari nei casi di recupero previsti in Regolamento) dell’alloggio oggetto dell’iniziativa e del rapporto contributivo.

INIZIATIVE OGGETTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il contributo di “edilizia agevolata” sono:

- l’ACQUISTO (MAX 120 mq)
- l’ACQUISTO CON CONTESTUALE RECUPERO (MAX 150 mq)
- la NUOVA COSTRUZIONE (MAX 120 mq)
- il RECUPERO (MAX 150 mq)

della prima casa, come specificate nei relativi articoli del Regolamento.

Non è ammissibile la concessione dell’agevolazione a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, come prescritto dall’art. 3 del Regolamento.

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO

Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

- non devono possedere caratteristiche di lusso (come da D.M. 1072/1969)
- devono avere destinazione d’uso residenziale (come espressamente individuata e attribuita dagli strumenti urbanistici comunali di competenza)
- devono essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari
- devono avere una “superficie catastale totale escluse aree scoperte” come presente sulla visura dell’Agenzia delle Entrate - Catasto dei Fabbricati:

- non superiore a 150 metri quadrati nei casi di iniziative di “acquisto con contestuale recupero” e di “recupero”
- non superiore a 120 metri quadrati nei casi di iniziative di “acquisto” e di “nuova costruzione”.

Nei casi di iniziative che prevedono lavori di recupero o di costruzione il valore della superficie che verrà valutato sarà quello risultante a fine lavori.

Nei casi di iniziativa che prevede l'acquisto di un'unità immobiliare completata il valore della superficie che verrà valutato sarà quello risultante alla data di acquisizione della proprietà dell'alloggio (data del rogito notarile o del decreto del Giudice di trasferimento della proprietà in caso di acquisto con procedura giudiziaria).

COSTO MASSIMO

Nei casi di iniziative di solo “acquisto” e di “nuova costruzione” il contributo NON è riconosciuto se IL COSTO dell'iniziativa è superiore a 200.000,00 euro.

Non è previsto un costo massimo per le altre iniziative che prevedono lavori di recupero dell'immobile.

SPESA MINIMA

Il contributo NON può essere riconosciuto se LA SPESA, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, (o di entrambi i beneficiari per domanda presentata in forma associata):

è inferiore a 35.000,00 euro per le iniziative di

- “nuova costruzione”
- “acquisto”
- “acquisto con contestuale recupero”
- “recupero” con lavori di “ristrutturazione edilizia”, “ristrutturazione urbanistica”, “restauro e risanamento conservativo”

è inferiore a 21.000,00 euro per l'iniziativa di

- recupero con lavori di “manutenzione straordinaria” ed “interventi equiparati”

Non concorrono alla determinazione della spesa le spese notarili. Possono invece essere ricomprese le spese tecniche, gli oneri fiscali (quali ad esempio l'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - e gli oneri corrisposti all'Ufficio del Registro) e le spese di mediazione. Nel caso di iniziativa di “acquisto con contestuale recupero” con lavori realizzati dal richiedente il contributo dopo l'acquisto dell'alloggio concorrono al raggiungimento dell'importo di spesa minima richiesto sia il costo sostenuto per l'acquisto dell'alloggio che quello per i lavori. Nel caso di iniziativa di “acquisto” di un'unità immobiliare non completata sia la spesa sostenuta per l'acquisto che quella per il completamento concorrono al raggiungimento dell'importo di spesa minima richiesto.

Le iniziative devono essere attuate mediante ricorso a operazioni creditizie di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali per un importo non inferiore alla metà del costo.

IMPOSTA DI BOLLO

La presentazione della domanda prevede il pagamento dell'imposta di bollo come previsto dalla normativa fiscale.

L'obbligo fiscale può essere assolto:

- mediante utilizzo di apposita MARCA DA BOLLO

oppure

- mediante pagamento effettuato con MODELLO DI VERSAMENTO F24 (codice tributo: 1599)

L'avvenuto assolvimento dell'obbligo fiscale è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione della domanda. Nella dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del pagamento.

La marca da bollo o il modello F24 utilizzati per l'assolvimento dell'imposta devono essere custoditi dal richiedente con impegno di metterli a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel caso di DOMANDA PRESENTATA IN FORMA ASSOCIATA (da due richiedenti) il primo richiedente (colui che accede al servizio on line per la presentazione della domanda) compila i dati richiesti dal sistema anche per conto del secondo richiedente.

A tal fine quindi è necessario che il primo richiedente sia in possesso di apposita DELEGA alla presentazione della domanda (Fac Simile di delega scaricabile al seguente link: [DELEGA II RICHIEDENTE](#)) sottoscritta, in data non successiva a quella della domanda, dal secondo richiedente a favore del primo richiedente.

Nel caso di domanda presentata in forma associata con un soggetto minorenni è necessario che l'attuazione dell'iniziativa in tale forma sia stata espressamente DISPOSTA DAL GIUDICE CON PROVVEDIMENTO A TUTELA DEL DIRITTO DEL MINORE.

L'avvenuto conferimento della delega ovvero l'esistenza del provvedimento del giudice a tutela del diritto del minore è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da parte del primo richiedente in fase di presentazione della domanda.

La delega alla presentazione della domanda - corredata da copia del documento di identità, in corso di validità alla data della delega, del soggetto delegante - deve essere custodita dal primo richiedente con impegno di metterla a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge.

ATTESTAZIONE ISEE

Per presentare la domanda i richiedenti devono essere in possesso di una ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ (l'anno di rilascio dell'attestazione ISEE deve essere lo stesso della presentazione della domanda di contributo) riferita al proprio nucleo familiare di appartenenza esistente alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata in forma associata da due richiedenti appartenenti ciascuno ad un diverso proprio nucleo familiare, tali richiedenti devono essere in possesso di una attestazione ISEE per ciascun nucleo familiare.

Tale attestazione è necessaria per poter dichiarare il possesso dei requisiti economico-patrimoniali indicati nell'art. 9 del Regolamento.

Nel caso in cui l'attestato ISEE riporti "omissioni/difformità" è necessario rivolgersi al CAF intermediario o all'INPS al fine di regolarizzare l'attestato prima di presentare la domanda di contributo.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ATTENZIONE: al fine di attestare il possesso di requisiti e la sussistenza di determinate condizioni previste dalle disposizioni che regolamentano l'agevolazione, dove espressamente indicato nelle schede che compongono la presente istanza on line di contributo, il richiedente rilascia specifiche DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' per sé, e per l'eventuale secondo richiedente e gli altri componenti del/i nucleo/i familiare/i, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445.

Tali dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici.